

NOTA TECNICA INTEGRATIVA

SUGLI ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FIGURE CONSIDERATE NEL SISTEMA DELLA SICUREZZA AZIENDALE

Documento di Valutazione dei Rischi

Ogni azienda deve predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nei luoghi di lavoro siano essi uffici, reparti di produzione, magazzini o altro ambiente in cui sono svolte le attività lavorative.

Per la compilazione del DVR il Datore di Lavoro (DL) segue una metodologia basata sulla analisi dei rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall'uso di macchine e attrezzature, dall'uso di particolari sostanze, ecc.

Dalla valutazione dei rischi scaturisce una relazione scritta contenente le misure di prevenzione previste dall'azienda e il loro programma di attuazione, cioè il DVR.

Il documento di prevenzione deve contenere, obbligatoriamente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- il programma degli interventi per il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
- i rischi derivanti da attività interferenti.

Le aziende con meno di 10 dipendenti sono esonerate dalla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, che può essere sostituito da un'autocertificazione sull'avvenuta valutazione.

Il documento deve essere custodito in azienda e aggiornato in caso di modifiche significative alla tipologia dei lavori, all'organizzazione del lavoro, o di sostituzione dei materiali o delle attrezzature.

Individuazione dei fattori di rischio

L'analisi dei rischi deve essere condotta con:

- l'esame del singolo posto di lavoro e delle singole attività svolte;
- l'individuazione dei fattori di rischio e la loro ponderazione;
- la rispondenza del posto di lavoro, delle attrezzature, e dell'ambiente di lavoro alle vigenti normative di legge (DPR 547/55, DPR 303/56 ecc.);
- l'adeguatezza ergonomica della postazione di lavoro.

La suddetta analisi deve essere condotta per i rischi derivanti dall'impiego di macchine, attrezzature, impianti e prodotti utilizzati, o presenti nei luoghi di lavoro. E ove necessario essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.)

La valutazione è effettuata con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dal Medico Competente (MC), e comunque consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL).

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Individuati i rischi per ogni singola fase produttiva, va redatta una relazione sulle misure di sicurezza da applicare con il relativo programma di attuazione.

La programmazione della sicurezza si effettua tenendo conto, per ogni singola fase, di tutte le misure di sicurezza necessarie, tra cui:

- eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;
- rispetto dei principi ergonomici (rapporto uomo-macchina-ambiente);
- allontanamento dei lavoratori temporaneamente esposti a rischi gravi e immediati;
- manutenzione periodica di macchine e attrezzature ecc.

È bene distinguere tra misure di tipo tecnico protettivo, misure di tipo organizzativo e misure di tipo preventivo.

RUOLI

Datore di Lavoro

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque ha la responsabilità della impresa, ovvero dell'unità produttiva, ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa.

I principali obblighi derivanti dal D.Lgs. 626/94 sono:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- misure igieniche;

- misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Dirigenti e Preposti

Persone che, per conto del Datore di Lavoro, rispettivamente dirigono e sovrintendono le attività dell'impresa e sono tenute all'osservanza degli obblighi normativi nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze poste a loro carico. La responsabilità dei dirigenti e preposti è definita dalle deleghe e lettere d'incarico, per cui, in misura variabile, ma non sottovalutabile, sono responsabili della sicurezza dei lavoratori.

La responsabilità dei dirigenti e preposti è fissata "nei limiti delle loro attribuzioni e competenze", il che, se da un lato limita le responsabilità per carenze che non rientrano nelle loro competenze, dall'altro lato, li rende responsabili, se abbiano contribuito a cagionare l'evento, anche per semplici leggerezze od omissioni.

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio o un impiegato specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto; capoufficio), è comunque, colui che, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive, e deve essere considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza ed a disporre e ad esigere che esse siano rispettate.

In ogni caso, come ha osservato la Suprema Corte al fine di imputare particolari responsabilità al preposto, non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti - anche di fatto - poteri di sovraordinazione (Cass. sez. pen., 5 dicembre 2002, n. 40939). Si deve tuttavia rilevare che normative più recenti stabiliscono sanzioni a carico dei suesposti anche per l'inosservanza di obblighi di individuazione e approntamento delle misure di sicurezza, secondo cui "se in qualità di preposto l'imputato non aveva l'autorità sufficiente per disporre l'adozione delle cautele antinfortunistiche, aveva il dovere di rappresentare la situazione a chi tale autorità aveva, ed astenersi dal dirigere lavori in condizioni di pericolo per le persone".

Progettisti, fabbricanti, installatori

Persone fisiche o giuridiche che, rispettivamente, curano la progettazione dei luoghi di lavoro, fabbricano macchine ed attrezzature, installano o noleggianno impianti e apparecchi destinati alla attività lavorativa.

Servizio di prevenzione e protezione

Il servizio prevenzione e protezione è l'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'impresa, che si occupano, e sono finalizzati, a svolgere l'attività relativa alla tutela della salute e della sicurezza.

Il servizio è organizzato dal Datore di Lavoro ed ha il compito di collaborare con lo stesso nelle attività di prevenzione e protezione dei rischi. Può essere composto da una o più persone, compreso il responsabile operativo del servizio, e comunque in numero sufficiente ad affrontare i compiti ad esso affidati, con disponibilità di mezzi e di tempo.

R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il servizio è organizzato dal Datore di Lavoro ed ha il compito di collaborare con lo stesso nelle attività di prevenzione e protezione dei rischi.

Può essere composto da una o più persone, compreso il responsabile operativo del servizio, e comunque in numero sufficiente ad affrontare i compiti ad esso affidati, con disponibilità di mezzi e di tempo.

Le funzioni del servizio sono:

- individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- elaborare misure e sistemi di prevenzione e protezione;
- elaborare misure di sicurezza appropriate;
- proporre strumenti e metodi di informazione e formazione;
- partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 21 (per esempio, sui rischi specifici cui vengono esposti svolgendo la propria attività, sul corretto uso di sostanze pericolose, su come affrontare situazioni d'emergenza ecc.).

Il Servizio di prevenzione e protezione può essere svolto:

- direttamente dal Datore di Lavoro nelle aziende industriali fino a trenta dipendenti;
- da personale interno all'azienda designato dal Datore di Lavoro;
- da personale esterno all'azienda.

Il responsabile del servizio svolge essenzialmente funzioni e compiti di supporto funzionale ed organizzativo per il Datore di Lavoro, i dirigenti ed i preposti.

Il responsabile del servizio deve:

- essere designato dal Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza;
- essere in possesso di attitudini e capacità adeguate (formazione specifica ai sensi del D.Lgs. 195/03, accordo Stato Regioni 26/01/06);
- disporre di mezzi e tempi adeguati ai compiti assegnati.

Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del lavoro (DPL) e alla ASL competente per territorio.

Tale comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione in cui si attestino, con riferimento alla persona designata:

- i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- il curriculum professionale;
- gli attestati di formazione specifica.

M.C. – Medico Competente

È nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui l'attività prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

La scelta del medico competente è a discrezione del Datore di Lavoro e può avvenire tra:

- dipendenti di strutture pubbliche purché non svolgano attività di vigilanza;
- dipendenti di strutture private;
- liberi professionisti.

Il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- specializzazione in medicina del lavoro;
- docenza in medicina del lavoro;
- specializzazione in igiene industriale;
- fisiologia e igiene del lavoro;
- clinica del lavoro.

Le principali funzioni del medico competente sono:

- collaborare con il Datore di Lavoro nella realizzazione della valutazione dei rischi;
- collaborare con il servizio di prevenzione e protezione;
- effettuare gli accertamenti sanitari e le visite mediche;
- esprimere i giudizi di idoneità in merito alle mansioni specifiche;
- redigere la cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno;
- collaborare per la predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- cooperare nelle attività di informazione e formazione, fornire informazioni ai lavoratori;
- in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi comunicare ai partecipanti, in forma anonima, i risultati collettivi degli accertamenti effettuati.

R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il D.Lgs. 626/94 conferma il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS, ricoperto da un lavoratore che viene eletto o designato dai suoi colleghi.

Il decreto stabilisce che nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell'ambito della Rappresentanza Sindacale Aziendale, ove prevista, mentre per le imprese al di sotto di 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Nel caso di aziende sino a 15 dipendenti, inoltre, questa figura può essere individuata per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo, anche nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS prevedono:

- libertà di accesso ai luoghi di lavoro;
- informazioni e documentazioni sulla valutazione dei rischi;
- possibilità di promuovere iniziative atte a tutelare la salute dei lavoratori;
- adeguata formazione specifica a carico del Datore di Lavoro e durante l'orario di lavoro (32 ore);
- il suo parere sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione;
- osservazioni in caso di visite delle autorità competenti;
- segnalazione al responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
- partecipazione alla riunione periodica di prevenzione con eventuali richieste di convocazione.

Inoltre, il rappresentante deve essere preventivamente consultato per:

- la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi;
- l'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, di pronto soccorso e di evacuazione dei reparti;
- l'organizzazione della formazione e informazione dei lavoratori.

Lavoratori addetti al Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze

Queste figure sono designate dal Datore di Lavoro. La loro attività, soggetta ad indispensabile formazione, è di primo intervento in caso di emergenze sia di tipo sanitario (addetti al primo soccorso), che d'intervento in caso d'incendio (addetti alla squadra antincendio).

Lavoratore

È colui il quale presta la propria opera alle dipendenze di un Datore di Lavoro (sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) con rapporto di lavoro subordinato anche speciale (contratti a termine, prestazioni, contratti formazione lavoro ecc.). Sono equiparati ai lavoratori i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

Il Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli

effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. In particolare i lavoratori:

- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, e i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Rispetto agli obblighi previsti dalle norme già in vigore è da mettere in evidenza che:

- è previsto, anche se non specificatamente penalmente sanzionato (cfr. art. 93 in relazione all'art. 5), l'obbligo di prendersi cura - oltre che della propria - anche della sicurezza e salute delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- non è espressamente stabilito l'obbligo dei lavoratori di osservare le misure disposte dalla legge (art. 6 del D.P.R. n. 547 del 1955 e art. 5 del D.P.R. n. 303 del 1956) ma le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dirigente e preposto;
- è previsto espressamente l'obbligo di sottoporsi a controlli sanitari;
- è previsto non solo l'obbligo di osservare le norme di sicurezza ma anche quello, assai significativo, di "contribuire" all'adempimento delle stesse.